



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2

ECONOMICO FINANZIARIO

copia

N° 86

DATA

28.03.2012

OGGETTO: Servizio Tributi. Rilascio Concessione occupazione suolo pubblico in Via Paolina, 32/A , per apertura passo carrabile, ivi esistente, al sig. INES LUIGI.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il Decreto del Sindaco Avv. Umberto Macci, di nomina della scrivente di Responsabile del Dipartimento medesimo;

Esaminata l'istanza presentata in data 23.02.2012 prot. n. 3558, dal sig. INES LUIGI nato a Priverno il 06.03.1969 ed ivi residente in Via Paolina, 34, in qualità di proprietario del locale di autorimessa ubicato in via Paolina, 32/A tendente ad ottenere la concessione per l'occupazione di suolo pubblico in detta via, per apertura di passo carrabile, ivi esistente, per un totale di mq. 2,15 (ml. 2,15 x ml. 1,00);

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Comando di Polizia Municipale in data 16.03.2012 prot. n. 459, condizionato al rispetto delle norme di sicurezza e della normativa vigente sul Codice della Strada e dello stato dei luoghi;

Considerato che per il periodo 01.01.2012-31.12.2012 il canone di occupazione suolo pubblico è di € 35,00 ;

Visto il versamento di € 6,00, effettuato in data 22.03.2012, per rimborso spese cartellonistica;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 35/2011 con la quale venivano stabiliti i relativi canoni di occupazione di suolo pubblico per l'anno 2011;

Visto il versamento C.O.S.A.P., anno 2012, periodo 01.01.2012-31.12.2012, di € 35,00 eseguito dal sig. Ines Luigi in data 22.03.2012 ricevuta n.161;

Considerato che detto canone sarà inserito nelle liste di carico relative al canone di occupazione di suolo pubblico permanente calcolato per l'intero anno e rivalutabile annualmente in relazione all'indice ISTAT maturato;

Vista l'autocertificazione presentata dal sig. Ines Luigi inerente la regolarità delle licenze urbanistiche circa l'immobile oggetto della richiesta di apertura passo carrabile.

Visto il Regolamento della concessione per l'occupazione di aree e spazi pubblici approvato con delibera del Consiglio comunale n.59 del 9.10.1998 e successive integrazioni e modificazioni (delib.C.C.15 del 24.3.1999) e con cui stata approvata la tariffa per la determinazione del canone;

Considerato che allo stato attuale non sussistono motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività od impedimenti legislativi per il rilascio della richiesta concessione;

Visto il dec. Leg.vo 267/2000;

D E T E R M I N A

Di concedere al sig. Ines Luigi , c.f.:**NSI LGU 69C06 G6980** , in qualità di PROPRIETARIO del locale di autorimessa, l'occupazione del suolo pubblico in modo:

PERMANENTE

in Via Paolina, 32/A per mq. 2, 15 (cat.I.) uso "passo **carrabile**", per permettere l'accesso con autovettura nel proprio locale, lasciando lo spazio libero per il transito dei pedoni e degli autoveicoli sulla pubblica via, nel rispetto della normativa vigente e salvaguardando tutti i diritti di terzi.

Il concessionario ha l'obbligo di:

- osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia;
- utilizzare lo spazio pubblico oggetto della concessione in modo da non ledere o disturbare gli altrui diritti od arrecare danni a terzi, con la espressa intesa che il Comune concedente è sollevato da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;
- custodire ed esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto di concessione. In ipotesi di sottrazione, distruzione o smarrimenti di detto atto il concessionario ne dà immediata comunicazione al competente ufficio comunale che provvede a rilasciare un duplicato.

La presente concessione ha effetti limitatamente alla facoltà o diritto di occupazione delle aree o spazi pubblici nei modi e nei termini sopra indicati. Essa non sostituisce gli altri atti amministrativi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività esercitate sulle aree o spazi pubblici occupati.

Qualora sopraggiungano motivi di pubblico interesse che non rendono più attuabile l'occupazione o che rendono la stessa attuabile in modo diverso da quello indicato nel presente atto, il Comune può, in qualsiasi momento, revocare o modificare il provvedimento di concessione.

Il Sindaco può, per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della collettività, sospendere temporaneamente gli effetti del presente atto di concessione.

Il concessionario, con apposita comunicazione diretta al competente Ufficio comunale, può rinunciare all'occupazione ed al relativo provvedimento di concessione.

Gli atti di revoca, modifica e sospensione della concessione non danno diritto al concessionario ad alcun indennizzo o risarcimento di eventuali danni. Il

Il concessionario decade dalla presente concessione se:

- viola norme di leggi e di regolamenti in materia;
- realizza l'occupazione o utilizza l'area o lo spazio in modo difforme dalle prescrizioni del presente atto di concessione;
- viola gli obblighi posti a suo carico dal presente atto e/o dal Regolamento.

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

f.to rag. Rachele Mastrantoni

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **10 APRILE 2012;**

O- non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è la rag. Rachele Mastrantoni e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773-912219).

Priverno, lì 05.04.2012

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
f.to Rag. Rachele Mastrantoni**

E' copia conforme all'originale
Priverno, lì 05.04.2012
IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
Rag. Rachele Mastrantoni